

Mettiamo un po' di Ordine

Iniziativa di formazione tecnica dell'Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali di Torino

Che cos'è un bosco?
Dubbi interpretativi sulla sua
definizione

a cura del Dott. For.
Daniele Grossi

Mercoledì 12 marzo 2025 ore 16,00
presso Aula SAMEV 1 del Campus DISAFA
Largo Braccini 2, Grugliasco (To)

La partecipazione al convegno riconosce fino a 0,375 CFP - SDAF 13 per Dott. Agronomi e
Dott. Forestali/Rif. Reg. Formazione Professionale Continua d.162 del 27 aprile 2022.

PREMESSA NORMATIVA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 117

(come modificato da L. COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3)

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

PREMESSA NORMATIVA

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34

Testo unico in materia di foreste e filiere forestali

Art. 1 - Principi

2. Nel rispetto delle competenze sancite dalla Costituzione, [...] e in attuazione del principio di leale collaborazione, il presente decreto reca le norme fondamentali volte a garantire l'indirizzo unitario e il coordinamento nazionale in materia di foreste e di filiere forestali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo.

PREMESSA NORMATIVA

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34

Testo unico in materia di foreste e filiere forestali

Art. 3 - Definizioni

3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34

Art. 4 - Aree assimilate a bosco

1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati a bosco:

- a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della **macchia mediterranea**, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;
- b) i **fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento** per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli **obblighi di intervento compensativo** di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;
- d) le **aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva** a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- e) le **radure** e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;
- f) le **infrastrutture lineari** di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34

Art. 5 - Aree escluse dalla definizione di bosco

1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non rientrano nella definizione di bosco:

a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a **misure agro-ambientali** o nell'ambito degli interventi previsti dalla **politica agricola comune** dell'Unione europea;

b) l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n), le **tartufaie** coltivate di origine artificiale, i **nocciolieti** e i **castagneti da frutto** in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco **ceduo a rotazione rapida** di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, **le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree**;

d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34

Art. 5 - Aree escluse dalla definizione di bosco

2. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non sono considerati bosco, **esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali** o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni:

a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da **processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali**, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali competenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, conformemente ai criteri minimi nazionali definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 11, e fatti salvi i territori già tutelati per subentrati interessi naturalistici;

b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come **paesaggi rurali di interesse storico** e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) i **manufatti e i nuclei rurali già edificati** che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età.

3. Le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti.

PREMESSA NORMATIVA

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34

Testo unico in materia di foreste e filiere forestali

Art. 3 - Definizioni

4. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.

PREMESSA NORMATIVA

**Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 (Piemonte)
Gestione e promozione economica delle foreste**

Art. 3 - Bosco e foresta

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.

PREMESSA NORMATIVA

Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009
Gestione e promozione economica delle foreste

Art. 3 - Bosco e foresta

4. La continuità e l'omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine e non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.

Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009

Gestione e promozione economica delle foreste

Art. 3 - Bosco e foresta

2. Sono assimilati a bosco:

- a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi.

3. **Non sono considerati bosco** le tartufaie coltivate di origine artificiale, l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 4, i nocciuleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale autorizzato secondo modalità definite dalla Giunta regionale, gli impianti di frutticoltura, i giardini pubblici e privati e le alberature stradali.

3 bis) **Non sono, altresì, considerati bosco:**

- a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;
- b) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
- c) (...)
- d) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

3 ter. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, individua le fattispecie di cui al comma 3 bis, lettere a), b), c) e d) e definisce modalità e criteri per la loro applicazione.

LINK UTILI

- **COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Art. 117**
- **DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34 (TUF)**
- **Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 (Regione Piemonte)**
- **Regolamento forestale (Regione Piemonte)**
- **Che cos'è un bosco? (Regione Piemonte)**
- **Regolamento sul “non bosco” (Regione Piemonte)**
- **La copertura forestale (Regione Piemonte)**
- **Boschi di neoformazione in Italia (Rete Rurale Nazionale)**
- **Regolamento (UE) 2023/1115**

DUBBI INTERPRETATIVI

I nostri problemi:

(per ora...)

- **Problemi “geometrici”** (*estensione e larghezza media*)
- **Superfici incluse**
- **Copertura non inferiore al 20 per cento**
- **Stadio di sviluppo** (*...e i 10 anni?*)
- **Arboricoltura, rimboschimenti...**
- **Definizione ai fini EUDR - deforestazione zero**

Estensione



Lr 4/2009: “estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri [...], con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti”.

TUF: misurazione non specificata.

Si considera la proiezione delle chiome per non diminuire il “livello di tutela e conservazione”, per le materie di competenza esclusiva dello Stato?


Larghezza media





Oltre al metodo di misurazione, per formazioni lineari irregolari dove/come si misura la larghezza media?

Lr 4/2009: non sono bosco le “alberature stradali” (art. 3 comma 3).

TUF: non sono bosco “i filari e i gruppi di piante arboree” (art. 5, c. 1, lett. c).

#	Estensione e larghezza media	Descrizione	Problemi
1a		<p>Fascia boscata di larghezza variabile/irregolare, in alcuni punti superiore a 20 m, in altri inferiore.</p> <p>Forme variamente irregolari impediscono un calcolo univoco della larghezza media.</p> <p>Detratte le parti di larghezza inferiore a 20 m la superficie totale scende sotto i 2.000 m².</p>	<p><i>Come individuare un punto oltre il quale le strisce sono troppo strette per essere considerate boscate?</i></p> <p>Se detratte le parti di larghezza (media) inferiore a 20 m, la superficie rimanente è inferiore a 2.000 m², tutto il poligono non è bosco.</p>
1b		<p>Fascia boscata di larghezza variabile/irregolare, in alcuni punti superiore a 20 m, in altri inferiore.</p> <p>Forme variamente irregolari impediscono un calcolo univoco della larghezza media.</p> <p>Detratte le parti di larghezza inferiore a 20 m la superficie totale rimane sopra i 2.000 m².</p>	<p><i>Come individuare un punto oltre il quale le strisce sono troppo strette per essere considerate boscate?</i></p> <p>Ma: il corpo principale rimane bosco.</p>

#	Estensione e larghezza media	Descrizione	Problemi
2a		<p>Corpo principale boscato, di superficie inferiore ai 2.000 m² da cui si dipartono filari che, da lì in poi, hanno larghezza inferiore a 20 m.</p> <p>Senza considerare il filare, la superficie totale è inferiore a 2000 m².</p>	<p>Se la propaggine lineare non è bosco, non è bosco neanche il corpo principale, perché da solo non supera i 2000 m².</p> <p><i>Se riconosciamo la propaggine come “alberatura” (Lr 4) o come “filare” (TUF), non ci serve neanche il discrimine della larghezza?</i></p>
2b		<p>Corpo principale boscato, di superficie superiore ai 2000 m² da cui si dipartono strisce/filari che, da lì in poi, hanno larghezza inferiore a 20 m.</p>	<p>Il corpo principale rimane bosco, mentre non lo sono le propaggini lineari.</p> <p><i>Se riconosciamo la propaggine come “alberatura” (Lr 4) o come “filare” (TUF), non ci serve neanche il discrimine della larghezza?</i></p>

#	Estensione e larghezza media	Descrizione	Problemi
3		<p>Fasce spondali molto estese e ramificate lungo il reticolo idrografico ma sempre sotto i 20 m di larghezza media.</p>	<p>Se la larghezza media è inferiore a 20 m, a rigore non sono superfici boscate ma possono estendersi anche per alcuni ettari.</p> <p>Attenzione alla normativa collegata (Aree protette, Siti Natura 2000, RD 523/1904, vincolo paesaggistico, non solo per le fasce spondali...).</p>

Anche se non sono superfici boscate:


Regolamento forestale (Piemonte)

Art. 37 - Aree di pertinenza dei corpi idrici

1. Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, la gestione delle formazioni forestali e **della vegetazione ripariale non costituente bosco** è eseguita con interventi di tipo colturale, nel rispetto delle funzioni antierosive, ecologiche, ambientali e paesaggistiche. che queste ultime svolgono.

...e attenzione alle epoche di intervento (silenzio selvicolturale).

Superfici incluse...



Lr 4/2009, art. 3 comma 4: “La continuità e l’omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine e non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.”

...e fasce lineari



TUF, art. 4 comma 1: “sono assimilati a bosco: e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;”

“f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri [...]”.

Come identifichiamo pascoli, prati o pascoli arborati?

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34

Testo unico in materia di foreste e filiere forestali



Art. 3 - Definizioni


2. Si definiscono:

i) **prato o pascolo permanente**: le superfici non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni, in attualità di coltura per la coltivazione di erba e altre piante erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, destinate ad essere sfalciate, affienate o insilate una o più volte nell'anno, o sulle quali è svolta attività agricola di mantenimento, o usate per il pascolo del bestiame, che possono comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo o che producano mangime animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;

l) **prato o pascolo arborato**: le superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per il pascolo del bestiame;



#	Superfici incluse	Descrizione	Problemi
4a		<p>Le due sponde hanno larghezza media superiore a 20 m ed estensione superiore a 2.000 m².</p>	<p>Caso non ambiguo: indipendentemente dalla larghezza del corso d'acqua entrambe le sponde sono bosco.</p>
4b		<p>Le due sponde hanno larghezza media inferiore a 20 m, il corso d'acqua è largo meno di 20 m.</p> <p>Complessivamente la fascia supera i 20 m di larghezza.</p>	<p>Il corso d'acqua <u>non interrompe la continuità del bosco</u>, quindi le sponde sono bosco.</p>

#	Superfici incluse	Descrizione	Problemi
4c		<p>Le due sponde hanno larghezza media inferiore a 20 m, il corso d'acqua, comprese aree di greto senza copertura, è largo più di 20 m.</p>	<p>Il corso d'acqua <u>interrompe la continuità del bosco</u>, quindi le sponde non sono bosco.</p>

Anche quando le sponde non sono superfici boscate:

Come per la fattispecie #3, **attenzione alla normativa collegata** (Aree protette, Siti Natura 2000, RD 523/1904, vincolo paesaggistico...) e al **Regolamento forestale** (Piemonte), Art. 37 - Aree di pertinenza dei corpi idrici.

Copertura non inferiore al 20 per cento

Definizioni di bosco

Lr 4/2009: “copertura non inferiore al 20 per cento”.

TUF: “con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.”

Glossario del Regolamento forestale

1.4.7. Grado di copertura


Il grado di copertura indica lo **spazio occupato dalle chiome in proiezione sul piano orizzontale**; può essere indicato per i singoli piani o strati di vegetazione in senso verticale, oppure per tutte le chiome nel loro complesso.

Problemi

Come si calcola la copertura?



Copertura non inferiore al 20 per cento



Superficie di 5.000 m², copertura del **35%**

BOSCO



Sulla **singola proprietà** definita: stimo la proiezione delle chiome in relazione alla superficie totale.

Pianificazione ad **area vasta**: qual è la superficie di riferimento?

Stadio di sviluppo

Definizioni di bosco Lr 4/2009 e TUF

[...]terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, **in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione**,[...].

Un terreno non boscato diventa bosco quando l'invasione di specie arboree raggiunge estensione (2.000 m²), larghezza media (20 m) e copertura (20%), rispondenti alla definizione di bosco.

Non contano età e diametro o altezza delle piante.



Lr 4/2009, art. 3 comma 5 **(abrogato)**

5. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco **quando il processo è in atto da almeno dieci anni.**

Stadio di sviluppo e gestione forestale

Regolamento forestale, Art. 29

(Gestione dei boschi di neoformazione)

1. **In riferimento alle situazioni di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 4/2009**, entro il trentesimo anno dall'inizio della colonizzazione spontanea può essere scelta la forma di governo mediante opportuni interventi selvicolturali.

2. Oltre il trentesimo anno dall'inizio della colonizzazione spontanea senza che siano stati effettuati interventi selvicolturali che conducano a diverse forme di governo, i boschi di neoformazione di aceri, frassino maggiore, faggio e querce, esclusa la roverella, devono essere gestiti a fustaia.

(salvo deroghe di cui al comma 3)

Attenzione ai siti Natura 2000 (-> MdC)

Per altre aree protette:

Art. 30 - *Misure di conservazione per i boschi inseriti in aree protette non facenti parte di siti della rete Natura 2000*

2. Fino all'approvazione degli strumenti di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, le misure di conservazione per la tutela della biodiversità sono così definite:

n) **i boschi di neoformazione sono governati a fustaia**, eccetto robinieti e castagneti.

(stessa prescrizione nelle MdC generali)



Arboricoltura

Definizioni di bosco Lr 4/2009 e TUF

[...]terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva **di origine naturale o artificiale** [...].

*Ma per entrambi **non è bosco** l'arboricoltura da legno.*

TUF, art. 3, comma 2:

n) arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo colturale;



Lr 4/2009, art. 4.

1. Per arboricoltura da legno si intende la coltura arborea di origine artificiale, finalizzata prevalentemente alla produzione di legname e biomassa, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguita su terreni non boscati.

Arboricoltura e stadio di sviluppo

Quando l'arboricoltura diventa bosco?

Quando non è più in attualità di gestione?

Oppure quando l'invasione di specie arboree raggiunge estensione, larghezza e copertura rispondenti alla definizione di bosco?

NB: TUF , Art. 5

1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, [...], **non rientrano nella definizione di bosco:**

a) formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'**adesione a misure agro-ambientali** o nell'ambito degli **interventi previsti dalla politica agricola comune** dell'Unione europea;



Definizione ai fini EUDR - deforestazione zero

Regolamento (UE) 2023/1115

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Art. 2 - Definizioni

- 3) «**deforestazione**»: la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta;
- 4) «**foresta**»: terreno di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea superiore al 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano;

Art. 3 - Divieti

Le materie prime interessate e i prodotti interessati non sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti:

- a) **sono a deforestazione zero**;
- b) sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e
- c) sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.



Grazie per l'attenzione



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI TORINO



Ministero della Giustizia

Che cos'è un bosco?
Dubbi interpretativi sulla sua definizione
Mettiamo un po' di Ordine - mercoledì 12 marzo 2025



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Dipartimento di
Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari